



Comune di Itri

Provincia di Latina

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER L'ASSISTENZA, LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI ITRI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/01/2017

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

Articolo 2 – Istruttoria e conferimento dell’incarico professionale

Articolo 3 - Istituzione dell’Elenco comunale degli Avvocati ed iscrizione nello stesso

Articolo 4 – Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati

Articolo 5 – Cancellazione dall’Elenco comunale

Articolo 6 – Conferimento diretto degli incarichi

Articolo 7 - Condizioni

Articolo 8 – Corrispettivo per gli incarichi. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

Articolo 9 - Transazione delle controversie

Articolo 10 - Revoca dell’incarico e risoluzione del contratto

Articolo 11 - Registro degli incarichi

Articolo 12 - Pubblicità e trattamenti dei dati

Articolo 13 - Norme di rinvio

Articolo 14 - Disposizioni attuative ed entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, le modalità ed i criteri per l'affidamento degli incarichi ad avvocati esterni all'Amministrazione per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza stragiudiziale e/o giudiziale nelle controversie civili, penali, amministrative, tributarie e contabili in cui è parte il Comune di Itri, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato II B) al D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/117/CE e 2004/118/CE, come modificato dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo Codice degli appalti pubblici", per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni dettate dal Codice medesimo.

Art. 2

Istruttoria e conferimento dell'incarico professionale

1. L'Ufficio Contenzioso intraprende ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Itri.
2. Qualora si ravvisino situazioni di conflitto e/o problematiche di natura giuridica il Responsabile del Settore interessato deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Contenzioso. All'esito di una valutazione congiunta della controversia, qualora si ritenga opportuno conferire l'incarico ad un legale esterno per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune, il Responsabile del Settore interessato dovrà consegnare all'Ufficio Contenzioso tutti gli atti e i documenti utili per l'espletamento dell'incarico, accompagnati da una specifica e dettagliata relazione.
3. La competenza ad autorizzare la promozione, costituzione e/o resistenza alle liti, nonché l'attivazione o l'adesione a procedure extragiudiziali (mediazione civile e commerciale, negoziazione assistita, accordi transattivi) è della Giunta Comunale, che contestualmente nel provvedimento autorizzatorio individua il legale secondo le modalità del presente regolamento.
4. L'affidamento di incarico in caso di procedura di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, non comporta l'automatico conferimento della rappresentanza giudiziale in caso di mancato raggiungimento di accordo in via amichevole, se non espressamente disposto nell'atto deliberativo.
5. Il mandato *ad litem* al difensore è conferito dal Sindaco, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale adottata seguendo il principio della rotazione tra gli iscritti nell'Elenco Comunale e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
6. Sono fatti salvi i casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'Elenco) che devono essere in ogni caso motivate nella richiesta del Responsabile sopra citato.
7. Tutti gli Uffici del Comune devono evadere, nei tempi di volta in volta indicati dall'Ufficio Contenzioso, ogni richiesta utile per l'istruttoria della pratica e la conseguente trasmissione della documentazione occorrente al legale incaricato. Gli stessi Uffici sono altresì tenuti a fornire al Settore Contenzioso tutte le informazioni e i supporti tecnici e professionali necessari

per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile in loro possesso.

Art. 3

Istituzione dell'Elenco comunale degli Avvocati ed iscrizione nello stesso

1. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è istituito apposito elenco di professionisti singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale nelle controversie civili, penali, amministrative, tributarie e contabili.

2. In via di prima attuazione l'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Contenzioso, di Avviso pubblico sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente e dalla comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Roma. L'elenco, così formato, avrà valore per l'intero anno di riferimento.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione annuale mediante aggiornamento, a cura del Responsabile del Settore Contenzioso, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

3. I professionisti verranno inseriti nell'Elenco secondo l'ordine di presentazione delle domande; a tal fine farà fede la registrazione in entrata al Protocollo generale dell'Ente. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

4. La scelta avverrà secondo criteri di rotazione, proporzionalità, congruità, trasparenza ed imparzialità e con atto motivato.

5. L'iscrizione nell'Elenco comunale degli Avvocati ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello Studio Associato; l'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. relativa al possesso dei requisiti richiesti nel successivo articolo 5;
- b) dichiarazione di presa visione e accettazione di tutto quanto previsto nel presente regolamento, e di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- c) dichiarazione contenente l'impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Itri per tutta la durata dell'incarico e l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidatogli in conformità a quanto previsto dal Codice Deontologico Forense;
- d) dichiarazione di non avere riportato condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione dall'albo professionale;
- e) l'impegno a rendere a titolo gratuito, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- f) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- g) curriculum vitae e professionale. Per gli Studi Professionali Associati è necessario allegare una scheda informativa ed i curricula di ciascun componente;
- h) copia del documento d'identità in corso di validità;
- i) numero di codice fiscale e numero di partita iva.

6. L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

7. Il Servizio contenzioso cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, disponendo l'ammissione o il suo diniego all'iscrizione.

8. Non possono essere di norma dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la

costituzione di un collegio. In tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

9. Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che tutelano posizioni proprie o di terzi che si pongono in conflitto con gli interessi dell'Ente né a professionisti che non abbiano in precedenza assolto con puntualità e diligenza l'incarico conferitogli o abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione.

10. Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso curerà la trasmissione al professionista, entro termini congrui, degli atti e documenti necessari per consentire lo studio della controversia e lo svolgimento dell'attività difensiva del Comune.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati

1. La domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati va presentata entro e non oltre la data fissata da apposito avviso di selezione e deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.

2. Possono richiedere l'iscrizione all'elenco degli Avvocati di cui all'art. 3 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati del territorio nazionale da almeno 10 anni, fatta eccezione per i giudizi innanzi al Giudice di Pace per i quali è sufficiente il requisito dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
- indicazione del numero di partita iva relativo all'esercizio dell'attività professionale;
- assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- assenza di conflitto d'interessi, nonché di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente;
- assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
- aver maturato specifica esperienza nei settori del diritto amministrativo (con particolare riferimento ad appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, alla materia urbanistica, alle espropriazioni), del diritto civile, del diritto penale, del diritto del lavoro (con particolare riferimento alle controversie riguardanti il pubblico impiego), del diritto tributario;
- possesso di polizza professionale contratta con istituto bancario o compagnia assicurativa con massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

2. Il venir meno di una delle condizioni di cui al punto precedente comporta l'automatica decadenza dall'iscrizione.

3. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Itri.

4. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

Art. 5

Cancellazione dall'Elenco comunale

Verrà disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) siano venuti meno i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
- b) il professionista abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico conferitogli;

- c) non abbia assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidatogli;
- d) si sia reso responsabile di gravi inadempienze;
- e) abbiano intentato, durante il corso dell'incarico loro affidato dal Comune, cause contro l'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Conferimento diretto degli incarichi

1. E' facoltà dell'Ente conferire incarichi ad Avvocati esterni capaci di assicurare un grado di affidabilità e di professionalità particolarmente elevato, anche non iscritti nell'Elenco di cui all'art 3 del presente regolamento, per la rappresentanza e difesa di diritti ed interessi da tutelarsi dinanzi le giurisdizioni superiori e/o per questioni di particolare complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione.

2. Si potrà procedere al conferimento diretto dell'incarico di patrocinio legale anche nei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto.

Art. 7

Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale, che viene determinato in base ai valori tariffari medi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, come disposte nel successivo articolo;
- c) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 9;
- d) l'obbligo del professionista di richiedere la riunione dei giudizi aventi il medesimo oggetto;
- e) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del Codice Deontologico e delle disposizioni dettate dalla nuova Legge nazionale forense;
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- g) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

2. Il professionista incaricato è tenuto a:

- partecipare agli incontri e alle riunioni organizzate presso la Casa comunale che riguardino le controversie oggetto dell'incarico affidatogli;
- garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- non accettare incarichi né intraprendere cause contro il Comune di Itri onde evitare l'insorgenza di una situazione di incompatibilità in base a quanto previsto dal Codice Deontologico Forense.

Art. 8

Corrispettivo per gli incarichi. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

1. Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012, convertito in Legge 27/2012. In particolare la misura del compenso viene previamente resa nota al Comune con un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell'opera, comprensivo del compenso relativo a ciascuna delle fasi di giudizio indicate nel D.M. 55/2014, oltre al rimborso per le spese sostenute debitamente documentate (ad esclusione delle spese di domiciliazione da considerarsi comprese nel compenso pattuito), alle spese generali fissate nella misura del

15% sui compensi, alla Cassa Avvocati e all'I.v.a di legge se dovuta e con automatico adeguamento a eventuali novità normative;

2. Il preventivo dovrà essere redatto secondo i valori medi previsti dal citato D.M. n. 55/2014 vigente con le seguenti specifiche riduzioni:

VALORE In euro	Da 0,01 A 26.000,00	Da 26.000,01 A 52.000,00	Da 52.000,01 A 260.000,00	Da 260.000,01 A 520.000,00	Da 520.000,00 In poi
Importi tariffari Medi	Importi tariffari Medi	Sconto del 20% Sui valori tariffari Medi	Sconto del 30% Sui valori tariffari Medi	Sconto del 40% Sui valori tariffari Medi	Sconto del 50% Sui valori Medi individuati in base all'art. 6 D.M. 55/2014

3. In nessun caso il compenso per il professionista potrà superare i complessivi 20.000,00 (ventimila/00) euro annui.

4. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, in nome e per conto dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, conferendo, ove necessario, un ulteriore mandato alla lite per l'attività di recupero crediti.

4. Nel caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. Il costo del domiciliatario è compreso nel compenso pattuito per la difesa dell'Ente.

6. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio.

7. Il Responsabile del Settore Contenzioso provvederà a formalizzare l'impegno di spesa sulla base del preventivo presentato dal professionista incaricato e, a conclusione del giudizio, provvederà alla liquidazione delle somme, previa presentazione della relativa fattura e previa verifica della congruità delle somme richieste rispetto ai parametri indicati dal presente Regolamento sulla scorta di quanto previsto dal D.M. N. 55/2014.

8. Su richiesta del professionista l'Ente corrisponderà un anticipo, a valere sulle voci di "spese processuali", in misura non superiore al 20% dell'importo presunto indicato in parcella.

9. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 20% della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

10. In caso di transazione giudiziale il compenso stabilito sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.

11. Con riferimento alle parcelle concernenti incarichi legali conferiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il Responsabile del Settore Contenzioso potrà procedere alla relativa liquidazione, previa valutazione della congruità degli importi indicati, restando nella discrezionalità del medesimo la possibilità di richiedere un parere di congruità al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di competenza.

12. Rimane in ogni caso salva la possibilità di richiedere il parere di congruità di cui al comma precedente per le fatture presentate dai legali anche successivamente all'adozione del presente Regolamento.

13. Gli incarichi non comportano per il Comune di Itri vincoli di subordinazione e non configurano rapporti di lavoro subordinato, dato che l'inserimento dei legali nell'Elenco non fa sorgere in capo all'Amministrazione alcun obbligo di inquadramento degli stessi nell'organico dell'Ente.

Art. 9

Transazione delle controversie

1. Qualora se ne ravvisi l'utilità per l'Ente e al fine di evitare spese inutili ed onerose, il Comune di Itri ha la facoltà di transigere le liti insorte o insorgenti con la parte avversa attraverso la sottoscrizione di accordi transattivi secondo le disposizioni e con le modalità descritte nel comma 2 del presente articolo.

2. In tutte le controversie nelle quali il Comune ha conferito incarico ad un legale, quest'ultimo dovrà comunicare all'Ufficio Contenzioso se sussistono i presupposti per una eventuale transazione e se questa sia o meno conveniente per l'Ente. A seguito della valutazione effettuata dall'Ufficio, qualora la definizione transattiva della controversia risulti opportuna e conveniente per il Comune, il legale incaricato sarà invitato a predisporre l'atto transattivo che dovrà essere presentato all'Ufficio Contenzioso e da questo sottoposto, mediante proposta di deliberazione, alla Giunta Comunale per la sua approvazione.

3. L'atto transattivo, approvato dalla Giunta Comunale, dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Art. 10

Revoca dell'incarico e risoluzione del contratto

1. La manifesta negligenza, gli errori manifesti, i ritardi non giustificati e i comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, della Legge nazionale forense e del Codice deontologico forense, ovvero l'oggettiva impossibilità di svolgere l'incarico professionale conferito possono dare luogo, previa audizione del professionista, alla revoca dell'incarico medesimo. Lo stesso potrà essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario ad esso sotteso.

2. Alla revoca provvede il Responsabile del Settore Contenzioso su parere conforme del Responsabile del Settore competente per materia, previa deliberazione della Giunta Comunale.

3. Il professionista revocato avrà diritto a percepire il compenso per l'attività effettivamente svolta sino al momento della revoca.

Art. 11

Registro degli incarichi

1. Al fine di garantire la massima trasparenza l'Ufficio Contenzioso dovrà predisporre un Registro nel quale, per ciascun incarico, dovrà essere indicato l'oggetto, il nominativo del legale al quale lo stesso è stato conferito, l'attività espletata, l'eventuale esito, l'ammontare delle somme impegnate e liquidate in favore del professionista.

2. Al bilancio consuntivo è unito un allegato contenente gli incarichi assegnati nel periodo di competenza con l'indicazione della relativa spesa e tutti i dati rilevabili dal registro di cui al comma precedente.

3. L'Ufficio Contenzioso avrà cura di comunicare preventivamente l'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza ai professionisti esterni agli Organi di controllo e di indirizzo del Comune.

Art. 12

Pubblicità e trattamenti dei dati

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul portale Web del Comune di Itri.

2. Per l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati, il Comune di Itri, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, quali la pubblicazione di un Avviso all'Albo Pretorio dell'Ente e sul portale Web dell'Ente stesso. L'avviso verrà inoltre comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino e di Latina, ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Roma.

3. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del Settore Contenzioso, sul sito istituzionale "Sez. Amministrazione Trasparente", in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e comunicati alla Funzione Pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

4. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 13

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni contenute nel Codice di Deontologia Forense.

Art. 14

Disposizioni attuative ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
